Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
DIVISIONI VII - VIII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 settembre 2011 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Debora Postiglione e del dott. Andrea Annesi, rispettivamente della Divisione VII e Divisione VIII della Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si è svolta una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi dell'art. 2 del DPR 218/2000. Hanno partecipato:

- SINA CARRI SPA rappresentata dal dott. Lauro Sacilotto, giusta delega conferita dal dott. Stefano Sina nella sua qualità di legale rappresentante, con l'assistenza dell'Unione degli Industriali della prov. di Pordenone in persona del dott. Giuseppe Del Col e di Confcommercio nazionale in persona della dott.ssa Laura Iodice.

E

- FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL, UILTUCS-UIL nazionali rispettivamente in persona dei Sigg.ri Massimo Frattini, Marco Demurtas e Antonio Bargiu
- Seppur regolarmente convocate risultano assenti la FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL.

Premesso che

a) Con nota del 15 settembre u.s. SINA CARRI SPA, per il tramite dell'Unione Industriali di Pordenone, ha presentato, a questo Ministero, istanza di esame congiunto, ai sensi dell'art. 2 DPR 218/2000, per l'esame della situazione aziendale funzionale alla richiesta della CIGS per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto e le Parti sono state convocate per la data odierna.

b) Nel corso della presente riunione la società ha, preliminarmente, rappresentato di operare nel settore della commercializzazione di veicoli industriali (concessionaria IVECO) e nella manutenzione e riparazione dei mezzi stessi e di avere sede legale e produttiva in Spilinbergo (PN) ed altre unità produttive in Pordenone, Villorba (TV) e Susegana (TV).

c) Dal punto di vista dell'inquadramento previdenziale la società ha precisato di essere inserita nel settore terziario per le unità produttive in provincia di Treviso, tanto per le attività di concessionaria quanto per quelle di officina, mentre per le unità produttive in provincia di Pordenone le prime sono sempre nel settore terziario e le seconde in quello industriale.

d) Nel dettaglio la società ha dichiarato che presso la sede legale ed unità produttiva di Spilimbergo (PN) sono complessivamente occupate n. 24 unità lavorative (di cui 13 inquadrate nel settore terziario e 11 inquadrate nel settore industriale), presso l'unità produttiva Pordenone sono complessivamente occupate n. 44 unità lavorative (di cui 30 inquadrate nel settore terziario e 14 inquadrate nel settore industriale), presso l' unità produttiva di Villorba (TV) sono complessivamente occupate n. 46 unità lavorative, di cui 1 apprendista, tutte inquadrate nel settore terziario, presso l'unità produttiva di Susegana (TV) sono complessivamente occupate n.

19 unità lavorative, di cui 1 apprendista, tutte inquadrate nel settore terziario, per un totale complessivo di 133 lavoratori.

e) La società ha, altresì, dichiarato che la crisi che l'ha investita è essenzialmente riconducibile ai negativi effetti della recessione mondiale, particolarmente accentuata nel settore collegato al mondo dei trasporti e alla commercializzazione dei veicoli industriali; il comparto delle vendite di automezzi infatti, ha risentito pesantemente delle difficoltà da parte delle aziende di trasporto italiane particolarmente esposte alla forte concorrenza dei Paesi Europei a minor costo di attività (Polonia, Slovacchia, Ucraina) e penalizzate dal calo complessivo dei volumi di merce trasportata a causa delle minori richieste del comparto manifatturiero; tale situazione ha portato SINA CARRI ad una riduzione dei fatturati nel 2011 pari al 15% rispetto al 2010 determinando un forte squilibrio economico finanziario.

f) Al fine di fronteggiare al crisi in atto la società ha, pertanto, rappresentato alle OO.SS. di dover dare avvio ad un piano riorganizzativo che accentui la competitività aziendale provvedendo all'adeguamento delle necessità lavorative complessive alla riduzione delle attività e che permetta di gestire la riduzione di ruoli e funzioni anche alla luce degli effetti dell'accorpamento in Sina Carri Spa di attività divise prima del 2011 in più realtà societarie e riunitesi, ad oggi, in un unico soggetto.

g) La società ha dichiarato che, per effetto di tale decisione, si viene a determinare un esubero di 21 unità lavorative.

h) Le Parti hanno, quindi, valutato tutti i possibili ammortizzatori sociali previsti dalla normativa al fine di limitare l'impatto sociale sul piano occupazionale e, all'esito di un incontro tenutosi in sede locale lo scorso 7 settembre, hanno individuato nel ricorso alla CIGS per crisi aziendale, per evento improvviso ed imprevisto, lo strumento più idoneo per traguardare il periodo di crisi e, contestualmente, salvaguardare i livelli occupazionali garantendo una gestione non traumatica delle eccedenze.

Tutto ciò premesso le Parti concordano quanto segue

1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo;
2) SINA CARRI SPA presenterà domanda per la concessione della CIGS per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, ai sensi dell'art.1, comma 5, L.223/1991 e del D.M. 18/12/2002 art.1 lett. e), per un periodo di dodici mesi, a decorrere dal 1° ottobre 2011 in favore di un numero massimo, contemporaneamente, di 131 unità lavorative come di seguito distribuite:
 - unità di Spilimbergo (PN): n. 24 lavoratori (di cui 13 inquadrati nel settore terziario e 11 inquadrati nel settore industriale);
 - unità di Pordenone: n. 44 lavoratori (di cui 30 inquadrati nel settore terziario e 14 inquadrati nel settore industriale);
 - unità di Villorba (TV): n. 45 lavoratori tutti inquadrati nel settore terziario.
 - unità di Susegana (TV): n. 18 lavoratori tutti inquadrati nel settore terziario.

3) L'individuazione dei lavoratori da sospendere avverrà sulla base delle esigenze tecnico – organizzative e produttive aziendali e gli stessi verranno sospesi a zero ore settimanali.
4) In considerazione delle esigenze tecniche-organizzative e produttive aziendali, nonchè in considerazione della fungibilità delle mansioni, verrà attuata la rotazione tra i lavoratori e le tempistiche della stessa sono già state definite tra le Parti a livello locale, per singolo sito, nell'intesa del 7 settembre u.s. .
5) L'Azienda anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
6) Nel corso del periodo di intervento della CIGS, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e ridurre il numero delle eccedenze, le Parti convengono sull'utilizzo dei seguenti strumenti:
 - ricollocazione esterna, presso altre imprese del settore e non, presenti sul territorio, interessate ad acquisire alcune delle figure professionali coinvolte nel percorso di CIGS. Al riguardo l'azienda dichiara di aver già avviato dei contatti con altre società del settore distributivo, finalizzati alla possibile ricollocazione di alcune unità lavorative.
 - Le Parti si impegnano ad attivarsi presso le competenti Istituzioni Locali affinché venga data attuazione a politiche attive del lavoro mediante la predisposizione di specifici percorsi formativi e di riqualificazione professionale finalizzati a garantire opportunità occupazionali ai lavoratori in CIGS.
 - Le Associazioni datoriali stanno monitorando l'andamento della situazione occupazionale sul territorio al fine di individuare opportunità di reimpiego, per i lavoratori sospesi, nell'ambito delle imprese associate.
 - Mobilità, subordinata al requisito della non opposizione, finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici secondo la normativa vigente, alla ricollocazione presso aziende terze ed alla realizzazione di progetti di auto imprenditorialità.
7) Le Parti si incontreranno con cadenza quadrimestrale, in sede locale, per la verifica dell'andamento della CIGS, della gestione del personale sospeso e dell'evoluzione della situazione aziendale.

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
DIVISIONI VII - VIII

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito positivamente la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218.

Letto, approvato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SINA CARRI SPA

OO.SS

UNIONE INDUSTRIALI PORDENONE

CONFCOMMERCIO